

STATUTO

IL SILENZIO OLTRE L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVERSA CE VIA GEMITO 8

Numero REA: CE - 326041

Codice fiscale: 04426510618

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

della società cooperativa sociale a r.l.

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la Società Cooperativa sotto la denominazione sociale: "IL SILENZIO OLTRE L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ON-LUS",

è retta dalle disposizioni che seguono.

*Articolo 2 - SEDE

La società cooperativa ha sede nel Comune di Aversa (CE)

La società potrà istituire, in Italia, sedi secondarie, uffici, filiali, succursali e rappresentanze, e potrà sopprimerle.

Articolo 3 - NORME APPLICABILI

Ai sensi dell'art.2519 2° comma e 2522 2° comma del codice civile, la società cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI° del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, adotta le norme, in quanto compatibili, della società a responsabilità limitata.

Articolo 4 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 - OGGETTO SOCIALE

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui alle lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, numero 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie e alle persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare, o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà esercitare qualunque tipo di attività di carattere socio - sanitario ed educativo o attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nell'ambito delle leggi vigenti. A tal uopo, e per la sola indicazione esemplificativa, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

ALLEGATO "A".
Repertorio n. 2774
Raccolta n. 2083

A) - la gestione di servizi territoriali di assistenza socio sanitaria ed educativi (consultori, centri di salute mentale, di servizi di riabilitazioni, centri di trattamento delle dipendenze, centri aggregativi per problematiche inerenti ai minori, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli politici nonché inerenti all'infanzia, all'adolescenza, alla donna e alla famiglia);

- la gestione e l'organizzazione dell'assistenza residenziale e semiresidenziale: gestione di centri di aggregazione e socializzazione, centri di ascolto, centri antiviolenza, centri diurni e/o notturni per anziani, minori, donne, disabili fisici, psichici e sensoriali, immigrati, soggetti con dipendenze, di comunità alloggio, case-famiglia, albergo, gruppi appartamento, strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria a favore di soggetti svantaggiati minori, donne in difficoltà, disabili, malati psichici, mamme con figli, anziani, immigrati;
- la gestione nell'ambito delle strutture adibite ad attività sociali di servizi di somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso la produzione diretta in propri laboratori di cibi per soggetti affetti da particolari intolleranze alimentari quali ad esempio la celiachia;
- la gestione ed organizzazione di case di cura, cliniche e centri specializzati;
- la gestione di servizi educativi (tra gli altri asilo nido, ludoteche servizi di informazione, orientamento, formazione per emigranti);
- la gestione di servizi di disponibilità operativa (call center) per enti sia pubblici che privati finalizzati a telesoccorso e teleassistenza, telecompagnia e telemedicina;
- la gestione di attività volte alla pratica di attività sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo e trattamenti rieducativi, correttivi e riabilitativi;
- la gestione e organizzazione di servizi di assistenza scolastica (di base, specialistica, e di integrazione scolastica) ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati e servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico (presso centri e strutture riabilitative), compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza;
- la promozione e gestione di attività ricreative e sportive a favore delle fasce deboli, all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo;
- la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere ludico e animativo e finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero (vacanze per minori ed adolescenti, campi estivi), la cultura ed il turismo sociale;
- l'attività di formazione e di consulenza nel campo di attività della società;
- della gestione di laboratori didattici, artistico culturali, artigianali e di fattorie sociali;
- la diffusione dei propri scopi ed ideali anche attraverso la pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste, libri, anche in forma elettronica;
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;
- la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adole-

scenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

- la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria degli emigranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

- gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di emigranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno;

- organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorire l'inserimento sociale e lavorativo;

- l'organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;

- la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;

- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

- l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima;

- integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;

- l'organizzazione e la gestione di attività e di servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti familiari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

- l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

- la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;
 - la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti;
 - stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;
 - l'ideazione e la gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria;
- B) - in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera "A", provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei decreti applicativi della legge 381/1991 e sue modifiche, nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:
- l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;
 - l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali;
 - l'organizzazione e la gestione di attività, agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di agriturismo, di fattoria didattica, di apicoltura e di acquacoltura;
 - la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali;
 - la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose;
 - l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio.
- La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio sia

esso di natura psico fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie. Le differenti attività di cui alle precedenti lettere "A" e "B" - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla legge 8 novembre 1991 numero 81 avverranno con gestioni amministrative separate. Per l'esercizio della propria attività, la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari commerciali, industriali, compreso il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, assunzione di mutui ordinari ipotecari o speciali e di qualsiasi altro genere di obbligazione, anche in forma cambiaria, funzionalmente connesse o funzionali alla gestione delle attività previste dall'oggetto sociale. Essa potrà, infine, partecipare o assumere interessenze, quote, partecipazioni in altri enti aventi scopi analoghi, aprire e gestire conti correnti bancari, locare cassette di sicurezza, compiere in generale tutti gli atti che saranno reputati utili al raggiungimento dello scopo sociale. Essa, inoltre, potrà accedere, a qualsiasi forma di finanziamento tanto nazionale quanto internazionale, nonchè partecipare nei termini e nei modi previsti dalle leggi comunitarie, statali e regionali, all'assegnazione di prestiti, agevolazioni economiche e finanziarie, contributi ad ogni titolo sempre diretti a finanziare l'espletamento delle attività previste dall'oggetto sociale.

Articolo 6 - SOCI

La società - come previsto dall'art. 2522 2° comma e dall'art. 2519 2° comma codice civile - è composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre, e inferiore a venti.

Possono essere soci tutte le persone fisiche, aventi capacità di agire e in legale età lavorativa, italiani o stranieri (purchè in regola con la vigente legislazione che ne consente il soggiorno in Italia), che esercitino l'arte o il mestiere corrispondente alle attività di cui all'oggetto sociale o affini, e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori della impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, e quindi al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono infine essere ammessi come soci, sia soci cooperatori che soci sovventori e anche elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Articolo 7 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

Chiunque, in possesso dei requisiti precisati al precedente articolo, desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, precisandovi cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica professionale e attività svolte, e l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, col relativo eventuale soprapprezzo.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessa-

ti. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 8 - RECESSO, ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO

8.1 - RECESSO

Il socio cooperatore può recedere dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, per motivate dimissioni dovute alla perdita dei requisiti per l'ammissione ovvero nel caso che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

8.2 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2531 codice civile, può aver luogo:

- 1) nei confronti dei soci divenuti definitivamente inabili, anche per limiti di età, a prestare la loro opera a favore della cooperativa sociale;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) nei casi previsti dall'art. 2286 codice civile;
- 5) nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, codice civile.

L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

8.3 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. 2535 codice civile.

Articolo 9 - QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a duecentocinquanta euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, salvo le ipotesi di deroga legale contemplate

dall'art.2525 4° comma, ove applicabili.

E' vietato al socio cedere le proprie quote.

In ragione di tale divieto, il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni; detto diritto di recesso, comunque, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

Articolo 10 - PATRIMONIO

10.1 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e costituito dall'ammontare delle quote dei soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente articolo 7;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le suddette riserve sono indivisibili: non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

10.2 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare pre-stabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

10.3 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

10.4 - DIVIETI

A termini dell'art.2514 codice civile, è fatto divieto alla Cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- emettere strumenti finanziari e (quindi, non potendoli emettere) remunerarli.

10.5 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

10.6 - UTILI - RISTORNI

Gli utili annuali netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo cui aderisce la cooperativa; in difetto di adesione, la cooperativa assolverà agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.11 legge 59/92, secondo quanto previsto all'articolo 20 della medesima legge;
- c) un dividendo ai soci, purchè nel rispetto del limite massimo previsto al

precedente punto 10.4 e dall'art.2514 c.c.;

d) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato in osservanza del disposto dell'art.7 della legge n.59 del 31/1/1992;

e) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserve straordinarie di cui al precedente punto 10.1 lettera d);

f) gli utili non assegnati sono destinati dalla assemblea nel modo previsto dall'art.2545 quater codice civile.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle superiori lettere c), d), e), f), che la destinazione degli utili, fatta salva la destinazione di cui alla precedente lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei loro compensi;
- aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 11 - ORGANI SOCIALI

11.1 - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto, nonché sugli argomenti che gli amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento anticipato della società.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore delle quote possedute.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno ot-

to giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dai presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della riunione ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi di:

- modificazioni dell'atto costitutivo;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- scioglimento anticipato della società;

nei quali casi è richiesto la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato, anche fra non soci, dall'assemblea, salvo i casi di legge ove il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

11.2 - AMMINISTRAZIONE

A) - La società potrà essere amministrata, alternativamente, su scelta dei soci al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione, composto di tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due amministratori, che possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina. Se nulla è precisato in sede di nomina, i due amministratori agiscono congiuntamente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina. Sono, inoltre, rieleggibili.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio, e - se previsti, determinati e deliberati a loro favore dai soci all'atto della nomina - la corresponsione di eventuali indennità o compensi.

B) - Nel caso sia nominato il consiglio di amministrazione:

- qualora non vi abbiano provveduto i soci, i consiglieri eleggono fra i propri membri il presidente;
 - le decisioni del consiglio stesso, salvo quelle da adottare mediante deliberazione collegiale nei casi previsti dalla legge o dal presente atto ovvero in caso di richiesta della maggioranza degli amministratori in carica, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione;
 - nel caso di decisioni in adunanza collegiale, il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima;
 - le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, non computandosi le astensioni, e devono constare da apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario (nominato eventualmente anche fra non soci), che deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori;
 - il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, esclusi quelli per legge non delegabili, a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.
- C) - L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto riservino espressamente ai soci.
L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.
La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, a seconda dell'organo amministrativo adottato, spettano:
- all'amministratore unico;
 - ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati;
 - ovvero, in caso di nomina di due amministratori, ad entrambi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono loro attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Articolo 12 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

La Cooperativa può nominare il collegio sindacale o il revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c.
Il collegio sindacale, ove nominato, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. La stessa assemblea ne designa altresì il presidente, e ne determina il compenso per l'intero perio-

do della durata del loro ufficio. I sindaci durano in carica tre esercizi (con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica) e sono rieleggibili.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la assemblea nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della giustizia. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il compenso del revisore è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Articolo 13 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, adotta le delibere contemplate dall'art.2487 codice civile, concernenti in particolare la nomina di uno o più liquidatori, e i loro poteri.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come previsto dall'art. 2514 c.c. lettera d).

Articolo 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro ovvero da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti competente per Territorio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitro ovvero del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro, ovvero il Collegio Arbitrale, dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro ovvero del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

L'arbitro, ovvero il Collegio Arbitrale, determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9 dello statuto.

Firmato:

Affuso Virginia Elisa

Leopoldo Ivo Golia Sigillo

13 di 13